

nale. La decisione di questo non può ritardarsi più d' un mese.

146. Quando il dubbio si raggira sull' intelligenza della Legge, si provvede, e procede come negli affari di pubblica amministrazione.

147. La disposizione dei due articoli precedenti ha luogo per tutte le contestazioni, che possono insorgere tra gli Ufficiali del registro, e i debitori in dipendenza del presente Regolamento.

148. L' istruttoria delle istanze avanti il Giudice di pace, e al Tribunale civile si fa per semplici memorie rispettivamente comunicate.

149. Nissuna tassa sarà dovuta per l' istruttoria, e decisione di dette istanze.

150. Il Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Palazzo delle Tuileries questo dì 12. Febbraio 1806.

NAPOLEONE.

Per l' Imperatore e Re

*Il Ministro Segretario di Stato*

A. ALDINI.

Venezia li 27 Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato Amministratore Generale delle Finanze e del Demanio degli Stati Veneti Comandante la Legion d' onore.

*Mengotti Segr. Gen.*